

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

Provincia di Trento

SCHEMA DICONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA P.ED. 1185

C.C. MEZZOLOMBARDO, DENOMINATA "BAIT DEI CANAI" COME SEDE DELLA

RISERVA CACCIATORI DI MEZZOLOMBARDO

Il giorno --- del mese di --- dell’anno duemilaventitrè, tra i signori:

1. ---, nata a --- il ---, Segretario Generale del Comune di Mezzolombardo, domiciliato per la carica in Mezzolombardo, il quale interviene ed agisce in rappresentanza del Comune di Mezzolombardo, C.F. 80014070223, ai sensi dell’art. 35, comma 6°, dello Statuto comunale;
2. --- nato a --- il --- e residente a ---, in via ---, C.F. ---, in qualità di Rettore e legale rappresentante della Riserva Cacciatori Mezzolombardo C.F.: 98001190226;

PREMESSE:

- con deliberazione n. --- di data --- è stata autorizzata la concessione in uso dell'edificio identificato nella p.ed. 1185 in c.c. di Mezzolombardo denominato "Bait dei Canai" per il periodo 01.10.2023-30.09.2026 e la contemporanea sospensione del diritto di uso civico gravante sullo stesso immobile;
- dato atto che non necessita acquisire dal Commissariato del Governo di Trento la certificazione concernente l’osservanza della vigente normativa antimafia,

tra le parti, si stipula e conviene quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

1. Il Comune di Mezzolombardo, a mezzo del suo legale rappresentante, concede in uso alla Riserva Cacciatori Mezzolombardo, che accetta, l’immobile denominato "Bait dei Canai" identificato dalla p.ed. 1185 in C.C. di Mezzolombardo, sito lungo la strada che conduce a Fai della Paganella, per essere adibito a sede sociale.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE E RECESSO

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
Il Segretario Generale

RISERVA CACCIATORI MEZZOLOMBARDO
Il Rettore

1. La presente concessione avrà la durata di tre anni dal 01.10.2023 al 30.09.2026.
2. Le parti possono recedere dalla concessione, dando un preavviso di almeno due mesi, da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC o lettera raccomandata.
3. Il Comune di Mezzolombardo si riserva comunque il diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.
4. Fermo restando quanto disposto nei commi 2 e 3, in caso di violazione degli obblighi contrattuali o nel caso in cui siano accertati usi impropri della struttura, l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di risolvere la concessione. In tal caso, sarà inviata tramite PEC o lettera raccomandata una comunicazione relativa all'attivazione del procedimento di recesso, evidenziando le contestazioni ed invitando il concessionario a presentare adeguate controdeduzioni entro un termine congruo. Nel caso in cui tali giustificazioni siano ritenute insufficienti, la Giunta comunale procederà ad assumere motivata deliberazione di risoluzione della concessione, fermo restando eventuale richiesta di danni.
5. E' vietato il rinnovo tacito.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto a custodire e conservare la struttura e le relative pertinenze con la diligenza del buon padre di famiglia ed a riconsegnarla al termine della concessione in perfette condizioni.
2. Qualora il concessionario riscontrasse problemi di qualsiasi genere alle infrastrutture (infiltrazioni d'acqua, ecc), si impegna a comunicarli tempestivamente al Servizio Lavori pubblici comunale.
3. Il concessionario si impegna a svolgere l'attività di custodia, pulizia e piccola manutenzione dell'intera struttura e dello spazio esterno alla medesima (sentieri, strada, bosco, prati, ecc.) durante il periodo di durata della concessione, senza nulla pretendere

dall'Amministrazione proprietaria dell'immobile, effettuando in tal modo operazioni di pubblico servizio per il mantenimento della struttura comunale e delle relative pertinenze.

5. Il corrispettivo della concessione è stabilito in euro 120,00= (centoventi/00), da versare al Comune entro il giorno 31 ottobre di ciascun anno.

6. E' vietata la sub concessione dell'immobile da parte del concessionario, fatta salva l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

7. Il concessionario deve accettare, se richiesto dal Comune motivatamente, la concessione a qualsiasi titolo, anche parziale e anche per un periodo di tempo limitato, del godimento della struttura ad altra associazione.

8. Il concessionario si impegna a consentire l'accesso e l'utilizzo dell'immobile qualora il Comune decida di organizzarvi manifestazioni di vario tipo.

9. Il concessionario si impegna a riconsegnare la struttura nelle stesse condizioni in cui è stata loro consegnata, comprensiva delle migliorie apportate, senza nulla pretendere dall'Amministrazione proprietaria.

ART. 4 - COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA'

1. L'immobile è coperto da assicurazione all risk stipulata dal Comune proprietario con costi a suo carico.

2. Il concessionario si impegna a stipulare polizza assicurativa per il rischio locativo e copertura RC della gestione.

3. Per tutta la durata della concessione, il concessionario è considerato, a termini di legge, responsabile e custode delle proprietà comunale ad esso affidate.

4. Il Comune è da ritenersi sollevato ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa delle attività svolte all'interno della struttura concessa la cui responsabilità non sia risalente all'Amministrazione comunale.

5. Per le violazioni agli obblighi alle condizioni contrattuali nonché per ogni altro caso di

danno arrecato, risponde il concessionario in solido con l'autore del danno.

ART. 5 – LAVORI DI MANUTENZIONE

1. Gli eventuali lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile che si rendessero necessari, saranno eseguiti dall'Amministrazione proprietaria, previo sopralluogo del personale del Servizio LL.PP. comunale, salva diversa specifica determinazione, quale l'affidamento degli stessi al concessionario, a fronte eventualmente del riconoscimento di un contributo economico.

ART. 6 – SOSPENSIONE DIRITTO USO CIVICO

1. Ai sensi dell'art. 15 della L.P. 14.6.2005 n. 6 e dell'art. 17 del relativo Regolamento di esecuzione – D.P.P. 6.4.2006 n. 6-59/Leg., con deliberazione della Giunta Comunale n. --- di data --- sopracitata è stata autorizzata la sospensione del diritto di uso civico sulla p.ed. 1185 per n. 3 (tre) anni dietro il pagamento del corrispettivo annuo di euro 120,00= (centoventi/00) e dietro la prestazione da parte del concessionario di attività di manutenzione ordinaria, consistente nella sorveglianza, nella regolare pulizia e in interventi di piccola manutenzione dell'immobile e delle parti esterne al medesimo.

ART. 7 - SMALTIMENTO RIFIUTO E SPECIFICA SU ALTRE UTENZE

1. Sono poste a carico del concessionario le spese per lo smaltimento dei rifiuti prodotti secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale in materia.
2. Non sussistono spese per la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica in quanto assenti.

ART. 8 -CONSEGNA CHIAVI

1. All'atto della stipula della presente concessione l'Ente proprietario, tramite il Servizio Lavori pubblici, consegna le chiavi del locale. L'Associazione ha l'obbligo di custodire le chiavi e di presentare denuncia in caso di smarrimento delle stesse all'autorità competente consegnandone copia al Comune.

ARTICOLO 9 – SICUREZZA

1. Il concessionario è tenuto a nominare o designare un responsabile della sicurezza, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, nei casi richiesti dalla norma stessa. Il concessionario è comunque responsabile del rispetto delle norme in materia in occasione dell’uso della struttura concessa.

ART. 10 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente concessione sono a carico del concessionario.

2. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi della tariffa parte 2 articolo 2 del Testo Unico del 26.04.1986 n.131.

ART. 11 - RINUNCIA AL LOCALE E NORME FINALI

1. In caso di abbandono del locale, il concessionario è tenuto a darne immediata e tempestiva comunicazione agli uffici comunali.

2. Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia a quanto previsto:

- dal Regolamento d’uso degli immobili e degli impianti comunali approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 13 dicembre 2002 e successive modificazioni;

- dal Codice Civile e dalle leggi ed dagli usi in materia.

3. I dati sono trattati dal Comune secondo quanto dispongono il D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e il Regolamento 679/UE/2016. A tal fine il concessionario dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento citato.

4. Ai sensi dell’art. 2 del Codice di Comportamento del Comune di Mezzolombardo, previsto dal DPR 16.04.2013 n. 62, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 148 dd. 09.09.2014 e aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 246 di data 19.12.2022 (consultabile al seguente link [Codice di comportamento aggiornato](#)), il concessionario si impegna, pena la risoluzione del rapporto con l’Ente, al rispetto degli

obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice, per quanto compatibili, codice che il concessionario dichiara di conoscere in ogni sua parte, pur non venendo materialmente allegato al presente contratto.

5. L'imposta di bollo relativa al presente contratto è assolta tramite il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate al momento della registrazione dello stesso.

6. Il presente contratto è registrato in misura fissa in base all'art. 5 comma 4 della parte prima all'assolvimento di obblighi previsti per legge o regolamento della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifiche.

7. Il presente atto è sottoscritto con firma autografa dalla parte privata. Dopo la scansione ottica in formato *pdf* dell'atto così sottoscritto, il medesimo è stato sottoposto alla firma digitale dal legale rappresentante dell'ente pubblico, ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

RISERVA CACCIATORI MEZZOLOMBARDO

Il Segretario Generale

Il Rettore

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

RISERVA CACCIATORI MEZZOLOMBARDO

Il Segretario Generale

Il Rettore
